

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE "S.O.F.I."

Articolo 1 - DENOMINAZIONE, DURATA, e SEDE .

1. È costituita, a norma dell'articolo 36 del Codice Civile, una associazione culturale con la denominazione di "Scuola di Osteopatia Franco Italiana" in sigla "S.O.F.I."
2. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo su indicazione unanime di tutti i soci fondatori, nel frattempo non recessi, seguita da deliberazione a maggioranza assoluta dell'Assemblea dei Soci.
3. L'Associazione ha sede a Siena (SI) in Via Massetana Romana 50/a, ma potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque, in Italia e all'estero.

Articolo 2 – FINALITA'

L'Associazione culturale "S.O.F.I." ha come finalità quella di diffondere la cultura e l'insegnamento dell'Osteopatia in Italia e in Europa, inteso come insegnamento di tecniche e didattica e tutto quanto necessario all'ottenimento del titolo di Osteopata.

L'Associazione culturale "S.O.F.I." riveste carattere apolitico ed aconfessionale ed esclude inoltre espressamente ogni fine di lucro.

Articolo 3 – ATTIVITÀ'

1. L'associazione culturale "S.O.F.I." per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
 - o attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari e corsi di formazione;
 - o attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiuti dai nostri associati;
 - o attività multimediali: come la creazione di un portale internet, come forma di divulgazione globale;
 - o qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopraindicate, comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi. Altresì a titolo puramente esemplificativo e, senza pregiudizio di qualsiasi altro, si indicano altre attività come: adesioni, partecipazioni, collaborazioni, affiliazioni ad altri enti e/od organismi che siano in linea con i principi dell'associazione e favoriscano il raggiungimento degli scopi prefissati; stipula di contratti di natura privata e/o pubblica, intesi ad assicurare l'attività dei propri associati ed aderenti; atti ed operazioni intese alla disponibilità in favore di altri enti, società, sia pubbliche che private, delle proprie strutture e capacità operative; atti di co-gestione di particolari servizi ed iniziative idonee a rafforzare e diffondere i principi associativi.

Articolo 4 – PATRIMONIO E BILANCIO

1. Il patrimonio dell'associazione è composto dal complesso di tutti i beni mobili e immobili in ogni caso appartenenti all'Associazione, e da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.
2. L'Associazione culturale "S.O.F.I." provvede al conseguimento dei propri fini istituzionali con i proventi derivanti dal tesseramento annuale, dagli introiti degli iscritti ai corsi, dai contributi corrisposti da Amministrazioni Pubbliche, dai contributi di privati e imprese, dai contributi dei soci, da donazioni e lasciti, da entrate per attività occasionali e altro. Le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati con riserva dal Consiglio Direttivo, sentito il parere dell'Assemblea che delibera sulle utilizzazioni di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
3. L'esercizio finanziario ha durata annuale e non coincide con l'anno solare. Il primo esercizio chiuderà il 31.10.2014.

4. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione indicata e/o imposta dalla legge.
5. Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede sociale, a disposizione degli associati, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione. Il bilancio consuntivo deve evidenziare separatamente i proventi e le spese delle varie attività. I soci riuniti in assemblea ordinaria approveranno il bilancio consuntivo entro il 30 febbraio dell'anno successivo.

Articolo 5 – SOCI

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci coloro che, italiani e stranieri, d'ambo i sessi non avendo interessi contrastanti con quelli dell'associazione, intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività promosse dalla stessa. Possono essere soci inoltre società, enti ed organizzazioni private o non. Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità della partecipazione.
2. Le categorie associative sono così distinte:
 - o Soci fondatori: persone od enti che hanno costituito l'Associazione;
 - o Soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
3. Tutti i soci ordinari che intendano far parte dell'Associazione culturale "S.O.F.I." dovranno redigere una formale domanda d'ammissione, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di approvare e osservare lo statuto ed il regolamento interno;
4. L'ammissione a socio ordinario è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.
5. L'iscrizione a Socio è inoltre subordinata al versamento della quota annua associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile.
6. L'Associazione culturale "S.O.F.I." potrà rilasciare ai propri soci un'apposita tessera di riconoscimento, strettamente personale e non cedibile a terzi, la quale ha validità per l'anno solare alla quale si riferisce.
7. I soci s'impegnano ad osservare lo Statuto, il regolamento interno e le delibere degli organi sociali, a non esercitare in proprio attività simile ed a difendere il buon nome dell'associazione.
8. I soci, secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo, hanno la facoltà di:
 - o Partecipare alle Assemblee esercitando il diritto di parola e di voto ;
 - o Usufruire dei servizi e delle prestazioni che l'Associazione culturale può offrire e usufruire di tutti i vantaggi e benefici che l'Associazione può ottenere;
 - o Partecipare per un periodo illimitato alla vita associativa;
 - o Eleggere gli organi dell'Associazione ed essere eleggibili negli organi dell'Associazione;
 - o Ricevere informazioni sull'attività e sugli accordi realizzati da qualsiasi organo dell'Associazione;
 - o Accedere a tutti gli atti e documenti dell'Associazione.
9. Il comportamento verso gli altri associati e verso gli estranei è animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, onestà e buona fede, spontaneo e gratuito senza fini di lucro nel rispetto del rapporto associativo. I soci hanno il dovere di:
 - o Svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo, senza fini di lucro;
 - o Partecipare all'Assemblea annuale dell'Associazione;
 - o Partecipare, compatibilmente con le proprie possibilità, alle attività dell'associazione;
 - o Osservare lo Statuto dell'Associazione, il regolamento interno e le delibere assunte dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
 - o Rispettare gli scopi dell'Associazione e in ogni caso utilizzarne il nome solo per attività promosse dalla stessa;
 - o Non esercitare al di fuori dell'Associazione e nello stesso territorio regionale analoghe attività di insegnamento.

- o Versare la quota associativa.
10. La perdita della qualità di Socio avviene automaticamente in seguito a:
- o Mancato rinnovo del tesseramento annuale da parte dei soci fruitori che deve avvenire entro e non oltre il giorno 3 Novembre di ogni anno;
 - o Dimissioni volontarie comunicate con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
 - o Espulsione, deliberata dalla maggioranza relativa dell'Assemblea dei Soci a seguito di segnalazione del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
 - o In caso di morte.
11. Il Socio, che per qualunque causa abbia cessato di appartenere all'Associazione culturale "S.O.F.I.", non ha più alcun diritto né alle quote di iscrizione versate in precedenza né tanto meno al patrimonio sociale.
12. La qualifica di socio non è trasmissibile.
13. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti interni, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni motivate: richiamo, diffida, sospensione, e proposta di espulsione dall'Associazione da sottoporre all'Assemblea dei soci.

Articolo 6 – ORGANI SOCIALI

Sono Organi sociali dell'Associazione culturale "S.O.F.I.": l'Assemblea dei Soci (ordinaria e straordinaria), il Consiglio Direttivo, il Presidente, il o i Vice-Presidenti, il Segretario e il Tesoriere. Ai membri dell'Assemblea dei Soci, ai membri del Consiglio Direttivo, al Presidente, al o ai Vice-Presidenti, al Segretario Economico e al Tesoriere spetta un rimborso spese per l'esercizio e l'espletamento delle funzioni attribuitegli dal presente Statuto sociale stabilito di anno in anno del Consiglio Direttivo.

Articolo 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie; rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità delle normative di legge vigenti e del presente Statuto, obbligano tutti coloro che appartengono o aderiranno successivamente all'associazione culturale.
2. L'Assemblea dei Soci, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, con un preavviso di almeno 15 giorni oppure con decisione del Consiglio Direttivo o quando n'è fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo degli associati.
3. La convocazione dei soci deve essere effettuata dal Presidente mediante lettera, fax e/o e.mail indirizzata al domicilio dei soci, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno da trattare.
4. E' ammissibile la delega per farsi rappresentare all'Assemblea dei Soci, con un massimo di una per ogni socio.
5. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole all'unanimità dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi non prima di 24 ore dalla prima, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e le delibere sono valide con voto favorevole dell'unanimità degli intervenuti.
6. Spetta in particolare all'Assemblea dei Soci:
 - a) Eleggere nel proprio seno i membri del Consiglio Direttivo;
 - b) Eleggere la Commissione Elettorale, composta di tre membri soci, che presiede a tutte le operazioni elettorali;

- c) Esaminare ed approvare la relazione programmatica e consuntiva, presentate dal Presidente, ed esprimersi in ordine alla gestione economico-finanziaria e all'attività svolta e da svolgere;
 - d) Approvare lo Statuto e il regolamento interno;
 - e) Ratificare provvedimenti di radiazione proposti dal Consiglio Direttivo;
 - f) Revocare il Presidente, tutti i membri del Consiglio Direttivo, in caso di azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'Associazione, o che, con la loro condotta, costituiscono un ostacolo al buon andamento del sodalizio;
 - g) Deliberare in ordine ad ogni altro eventuale oggetto di competenza attinente alla gestione sociale che il Consiglio Direttivo ritenga di dover sottoporre alla discussione e decisione.
7. Le modifiche allo statuto, lo scioglimento dell'associazione culturale, l'elezione del Presidente, qualora esclusivamente la carica decada prima della scadenza del mandato, la revoca del Presidente, del o dei Vice-Presidenti, e/o dei membri del Consiglio Direttivo sono deliberati dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, da tenersi non prima di 24 ore dalla prima, all'unanimità dei soci presenti.
 8. Il Presidente dell'Associazione presiede l'Assemblea.
 9. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un Segretario nominato dal Presidente esternamente o tra i partecipanti all'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario alla chiusura d'ogni seduta. Il registro dei verbali è tenuto nella sede dell'Associazione; ogni socio ha diritto di consultare il verbale.

Articolo 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito delle linee generali fissate dall'assemblea con un limite di spesa di € 10.000 (diecimila) Per quanto concerne le spese superiori non riguardanti lo stesso argomento (altrimenti sono considerate cumulate), la decisione spetta al Consiglio Direttivo che, convocato secondo rito, vota all'unanimità dei presenti.
2. È nominato dall'Assemblea dei Soci, con votazione per alzata di mano; rimane in carica 3 anni ed è formato da un minimo di tre ad un massimo di nove membri rieleggibili. Al suo interno si nominano il Presidente, il o i Vice-Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere nella prima seduta dopo l'elezione. La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve comunque essere eletta e formata da soci fondatori, tra quelli ancora partecipanti alla compagine associativa.
3. In caso di parità di voti attribuiti, è eletto chi ha la maggiore anzianità d'associazione.
4. In caso di dimissioni di un consigliere, è sostituito fino alla scadenza del triennio dal primo dei membri non eletti. Nell'eventualità della non disponibilità del primo membro dei non eletti, il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di sostituire od integrare tale componente per cooptazione.
5. Il Presidente, qualora la carica venga meno prima della scadenza del mandato triennale, viene sostituito temporaneamente dal Vice-Presidente, o dai Vice-Presidenti, per la gestione ordinaria, fino a che non venga convocata entro 30 giorni l'Assemblea straordinaria dei Soci per l'elezione del nuovo Presidente.
6. I Consiglieri, accettando la nomina, si obbligano a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo. L'assenza a tre riunioni consecutive, priva di giustificato motivo, comporta l'automatica decadenza dall'incarico.
7. Il Consiglio Direttivo è convocato per mail e/o Fax su iniziativa del Presidente ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o per richiesta di almeno due consiglieri.
8. Il Consiglio Direttivo è legalmente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri e delibera all'unanimità dei presenti.
9. Dalle riunioni del Consiglio Direttivo sarà redatto da un Segretario, nominato dal Presidente esternamente o tra i presenti, il verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e da tutti i Consiglieri presenti, da affiggere all'albo dell'Associazione.
10. Il Consiglio Direttivo è investito d'ogni potere decisionale sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione culturale e per la

direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria della stessa; esso rappresenta l'associazione e risponde solidalmente, insieme con il Presidente, delle obbligazioni assunte.

11. Spetta inoltre ed in particolare al Consiglio Direttivo:

- o Eleggere nel proprio seno il Presidente, il Vice-Presidente, o i Vice-Presidenti nel numero che si ritiene più opportuno per lo svolgimento delle mansioni attinenti al raggiungimento degli scopi sociali, il Segretario ed il Tesoriere dell'associazione culturale, nonché designare altre eventuali cariche sociali;
- o Operare per il raggiungimento dello scopo sociale adottando ogni disposizione necessaria;
- o Deliberare l'ammissione a socio dell'Associazione;
- o Stabilire l'importo delle quote annue associative;
- o Adottare i provvedimenti disciplinari;
- o Redigere il bilancio consuntivo da presentare in assemblea;
- o Fissare le date delle assemblee;
- o Dare esecuzione alle delibere assembleari;
- o Stabilire i rimborsi agli associati delle spese sostenute per l'Associazione, e deliberare sui compensi da pagare a terzi collaboratori temporanei;

Articolo 9 – PRESIDENTE

1. Rappresenta l'associazione, convoca e presiede l'assemblea dei soci. Se assente viene giustificato e/o sostituito dal Vice-Presidente o dai Vice-Presidenti in carica in seduta comune, in mancanza di questi dal Segretario o dal Tesoriere.
2. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo nel proprio seno, è il legale rappresentante dell'associazione culturale nei confronti di terzi ed in giudizio, secondo le vigenti norme di legge, e ne detiene la firma sociale.
3. Al Presidente compete tra l'altro di:
 - o Verificare la validità della costituzione dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo che convoca e presiede;
 - o Sovrintendere alla realizzazione del programma di attività dell'associazione, assicurare l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Sociali e garantire l'osservanza, il rispetto e l'attuazione del presente Statuto sociale e del regolamento interno;
 - o Aprire e chiudere conti correnti bancari e postali assieme o al Tesoriere (anche disgiuntamente) che ne utilizzerà i fondi in base alle esigenze dell'Associazione;
 - o Richiedere varie ed eventuali forme di finanziamento, agevolazioni, fidi e altre malleverie, compravendite e permutate di beni mobili e immobili soggetti a registrazione, stipulazione di mutui e concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali e con delibera del Consiglio Direttivo;
 - o Rappresentare l'associazione, mantenere contatti e promuovere collaborazioni nei confronti di enti pubblici ed organizzazioni private, istituzioni a carattere cooperativo, realtà dell'associazionismo ed in genere con tutti quei soggetti portatori di interessi diffusi;
 - o Esercitare con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta le funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio Direttivo con responsabilità di risultato;
 - o Adottare, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sentiti se possibile, anche informalmente, i componenti dello stesso. Qualsiasi decisione presa in questo modo deve in seguito essere sottoposta a ratifica del Consiglio Direttivo;
 - o Delegare il o i Vice-Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere ad espletare incarichi di sua competenza, assumendosi la responsabilità solidale del risultato;
 - o Ogni altra funzione espressamente non riservata e/o non attribuita ad altri organi sociali dell'associazione culturale.

Articolo 10 – VICE-PRESIDENTE

1. Il Vice-Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo fra i membri dello stesso. Qualora lo stesso Consiglio Direttivo lo ritenga necessario possono essere eletti più Vice-Presidenti, a cui verranno

attribuite mansioni anche comuni. Essi potranno espletare il loro mandato in modo non congiunto.

2. Spetta al Vice o ai Vice-Presidenti sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga o vengano espressamente delegati.

Articolo 11 - TESORIERE

1. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio direttivo fra i membri dello stesso.
2. Spetta al Tesoriere: tenere la contabilità; aprire e chiudere conti correnti; controllare il corretto versamento delle quote sociali; custodire i fondi sociali; procedere agli incassi ed ai pagamenti.

Articolo 11 - SEGRETARIO

1. Il Segretario è eletto dal Consiglio direttivo fra i membri dello stesso.
2. Spetta al Segretario: tenere i libri associativi; compilare le fatture/riversali ed emettere mandati di pagamento, che dovranno essere controfirmati dal Presidente, o su delega dal Vice-Presidente o dai Vice-Presidenti con firma disgiunta, o su delega dal Segretario stesso.
3. Tenere, per l'Associazione, tutti i contatti necessari al corretto funzionamento della stessa.

Articolo 12 – SCIOGLIMENTO

1. Avviene solo su indicazione unanime dei soci fondatori, nel frattempo non recessi, attraverso l'Assemblea dei soci in seduta straordinaria, approvato a maggioranza.
2. Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori al fine di soddisfare eventuali creditori.
3. L'assemblea all'atto dello scioglimento delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione, in base all'art.3 comma 190 legge 23/12/96 n.662.

Articolo 13 - NORMA DI RINVIO

1. Sull'interpretazione del presente Statuto sociale decide l'Assemblea dei Soci mediante apposito atto scritto con validità permanente.
2. Oltre all'atto costitutivo ed allo statuto, il Consiglio Direttivo potrà predisporre un regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il regolamento varrà come insieme di norme complementari al presente atto.
3. Per quanto invece non espressamente previsto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare a quelle in materia di Associazionismo contenute nel Libro I, Titolo II, Capi II e III del Codice Civile.